



COMUNE DI VALGANNA
PROVINCIA DI VARESE

***“REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA”***

Approvato con delibera del C.C. nr. 16 del 31/07/2020 ;

INDICE

Articolo	Titolo	Pagina
	Capo I – Principi Generali	
1	Premessa	3
2	Oggetto e norme di riferimento	3
3	Definizioni	3
4	Finalità	4
5	Trattamento dei dati personali	5
	Capo II – Obblighi per il titolare del trattamento	
6	Notificazione	5
7	Responsabile	5
8	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	6
9	Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza	6
10	Accesso ai sistemi e parola chiave	6
	Capo III - Trattamento dati personali	
	Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali	
11	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	7
12	Obblighi degli operatori	7
13	Informazioni rese al momento della raccolta	8
	Sezione II – Accesso ai Dati, Comunicazione e Diffusione	
14	Accesso ai dati	8
15	Comunicazione	8
	Sezione III – Diritti dell’interessato nel trattamento dei dati	
16	Diritti dell’interessato	9
	Sezione IV – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento danni	
17	Sicurezza dei dati	10
18	Cessazione del trattamento dei dati	10
19	Limiti di utilizzabilità dei dati personali	10
20	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	10
	Capo IV – Norme finali	
21	Tutela	10
	Capo V – Modifiche	
22	Modifiche regolamentari	10
	Capo VI – Ubicazione telecamere sul territorio comunale	
23	Luoghi sottoposti a videosorveglianza	11
24	Luoghi sottoposti a controllo targhe dei veicoli in transito	11
25	Sistema di videosorveglianza trasportabile	11

CAPO I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Valganna (VA) nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio ed altre tipologie di videosorveglianza (fototrappole, body cam, dash cam) del Comune di Valganna. Il presente regolamento annulla e revoca i precedenti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - a) D.P.R. n. 15 del 15 Gennaio 2018 recante “Regolamento a norma dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati personali, per finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
 - b) Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personalini in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29.04.2010);
 - c) Regolamento UE Generale sulla protezione dei Dati 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”;
 - d) Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali”;
 - e) “D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196, recante:”Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni”.
3. Sono osservati i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende:
 - a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, riguardo ai luoghi d'installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso d'operazioni, svolte con “ o senza” l'ausilio dei mezzi elettronici, “o processi automatizzati” informatici o in ogni modo automatizzati, concorrenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

- l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione riguardante persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti d’immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare del trattamento**”, l’Ente Comune di Valganna, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “**incaricati del trattamento**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito d’inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea d’ogni altra operazione di trattamento.
 - n) per <<violazione dei dati personali>> la violazione di sicurezza che comporta accidentale o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

Art. 4 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali – eseguito mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Valganna, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e d’ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguitate nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. Presso l’Ufficio operativo della Polizia Locale sopra citata sono collocati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008 e dell’art. 6, comma 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico anche per mezzo di sistemi di lettura targhe; tutelando in tal modo chi più ha bisogno d’attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - e) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative e penali;

- f) per controllare situazioni di degrado caratterizzato da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- g) monitorare il rispetto concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti;
- h) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di garantire l'adozione di opportuni provvedimenti.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza con varchi lettura targhe.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Valganna, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, e dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità d'immagini presso l'Ufficio della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia sul territorio comunale.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, riguardo ai luoghi d'installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, d'altre amministrazioni pubbliche o d'altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 - Notificazione

1. Il Comune di Valganna, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvati con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 "e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 7 - Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valganna (VA), al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti e le misure di sicurezza da adottare;
2. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Valganna è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 3, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco e/o del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Valganna.

3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
7. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, e le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio presso l'Ufficio di Polizia Locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso all'Ufficio operativo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente d'appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, e il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nomi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile/Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Titolare o il Responsabile designano e nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al responsabile ed agli incaricati da lui nominati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, saranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi d'accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password d'accesso al sistema.

- Il sistema dovrà essere fornito di “log” d’accesso, che saranno conservati per la durata d’anni uno.

CAPO III **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Sezione I **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti d’operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per il quale sono raccolti o in seguito trattati;
 - conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o poi trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso in seguito alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza e le telecamere di lettura targhe installate sul territorio comunale.
- Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non eseguire riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno registrati su appositi server installati presso il Comune di Valganna e inviati presso l’Ufficio Operativo di Polizia Locale; in questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor. L’impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l’evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a giorni sette salvo deroghe espresse dell’art. 6 del d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire successivi alla rilevazione, presso l’Ufficio Operativo anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Riguardo alle capacità d’immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso d'effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta.

1. Il Comune di Valganna, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Valganna - Area videosorvegliata. Immagini custodite presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Valganna", o altra simile contenente gli elementi previsti dal suddetto decreto.

Sezione II ACCESO AI DATI, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 14 - Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
2. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a) al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
 - b) alla Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
 - c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento de manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
 - d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo articolo 16. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso di immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del vide ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
 - e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni dell'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 15 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Valganna a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa previa richiesta scritta, quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa, quando è in ogni caso necessario ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi d'informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Sezione III

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. Riguardo al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione d'apposita richiesta, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e in ogni caso non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, o entro il termine di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente domanda, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione riguardo agli scopi per la quale i dati sono stati raccolti o in seguito trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), primo punto, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritta delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le domande di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso d'esito negativo alla domanda di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione IV

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 17 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli.
2. L'utilizzo dei server impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati.

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 19 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali.

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 20 – diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento dei dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, del Regolamento Europeo nr. 679/2016.
2. Il Titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del Regolamento Europeo nr. 679/2016

CAPO IV **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 21 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 22 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi d'aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO VI UBICAZIONE TELECAMERE SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 23 - Luoghi sottoposti a videosorveglianza

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, ai sensi del d.l. n. 11 del 2009 convertito in l. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale;
2. I luoghi individuati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità previste all'articolo 4, comma 3 del presente regolamento.
3. I luoghi da sottoporre a videosorveglianza potranno essere implementati secondo le necessità comunicate dal titolare del trattamento.
4. Lo stesso impartirà le dovute istruzioni al responsabile che dovrà provvedere secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 24 – Luoghi sottoposti a controllo targhe dei veicoli in transito

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a controllo targhe dei veicoli in transito, ai sensi del d.l. n. 11 del 2009 convertito in l. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale;
2. I luoghi individuati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità previste all'articolo 4, comma 3 del presente regolamento.
3. I luoghi da sottoporre a controllo targhe potranno essere implementati secondo le necessità comunicate dal titolare del trattamento.
4. Lo stesso impartirà le dovute istruzioni al responsabile che dovrà provvedere secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 25 – Sistema di Videosorveglianza Trasportabile

- 1) Con le finalità di cui al presente regolamento, come previsto dall'Art. 4, l'amministrazione assegna in uso al responsabile un sistema di videosorveglianza trasportabile e mobile da utilizzare in applicazioni particolari.
- 2) L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, in deroga a quanto previsto dal precedente Art.24 comma 2, viene lasciata a discrezione del responsabile.